



REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

**Attuativo delle disposizioni del
decreto - legge 10 ottobre 2012, n. 174,
coordinato con la legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213**

Approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n 11 del 17/05/2018

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. - 1. Oggetto
- Art. - 2. Finalità e struttura dei controlli interni
- Art. - 3. Piano dei controlli

TITOLO II - CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- Art. - 5. Controllo preventivo e successivo
- Art. - 6. Controllo preventivo di regolarità amministrativa
- Art. - 7. Controllo preventivo di regolarità contabile
- Art. - 8. Responsabilità
- Art. - 9. Controllo successivo

TITOLO III - CONTROLLO DI GESTIONE

- Art. - 10. Definizione
- Art. - 11. Ambito di applicazione e responsabilità operative

TITOLO IV - CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

- Art. - 12. Direzione e coordinamento
- Art. - 13. Ambito di applicazione

TITOLO V - NORME FINALI

- Art. - 14. Norma transitoria
- Art. - 15. Entrata in vigore e pubblicità

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. - 1. Oggetto

1. Il presente regolamento in attuazione dell'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n.174, convertito nella legge 07.12.2012 n. 213, disciplina il sistema integrato dei controlli interni sull'attività del BIM Tagliamento, ai sensi degli articoli 147, 147 bis, 147 *quinquies*, 196, 197, 198 e 198 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Art. - 2. Finalità e struttura dei controlli interni

1. Il sistema integrato dei controlli interni del BIM Tagliamento, inteso come strumento di lavoro, di guida e di stimolo dell'organizzazione, è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché il monitoraggio e la valutazione dei risultati conseguiti rispetto a scelte ed obiettivi prefissati, si articola nei seguenti sottosistemi:

- a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire sia in via preventiva che successiva la legittimità, regolarità e correttezza degli atti amministrativi di competenza ed a garantire altresì in via preventiva la regolarità contabile ove gli stessi abbiano rilievo in tale senso;
- b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ed ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, tra obiettivi e azioni realizzate, tra risorse impiegate e risultati;
- c) valutazione di adeguatezza: finalizzato a rilevare e valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
- d) controllo degli equilibri finanziari della gestione della competenza e dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.

2. Il sistema integrato dei controlli interni persegue il principio di distinzione fra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, avuto riferimento alla peculiarità del BIM Tagliamento e le relative funzioni sono svolte da parte del Segretario, dell'Organo di revisione, dell'Organismo di Valutazione, cui sono attribuite le responsabilità ed i compiti indicati dalla legge e dal presente regolamento.

3. Il sistema integrato dei controlli interni persegue inoltre la finalità di migliorare l'azione amministrativa, la qualità degli atti amministrativi, semplificare e garantire l'imparzialità delle procedure, favorire il continuo aggiornamento delle procedure estendendo l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in attuazione degli articoli 12, comma 1, e 14, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Il sistema integrato dei controlli interni utilizza, anche con le elaborazioni statistiche previste dall'art. 58, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le informazioni registrate dal sistema di gestione informatica dei documenti utilizzato dall'Ente ai sensi degli articoli 50, comma 3, 52 e 65 del D.P.R. n. 445/2000 per la gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi.

Art. - 3. Piano dei controlli

1. Il piano annuale dei controlli interni è approvato dal Segretario con proprio provvedimento entro il mese di ottobre dell'anno precedente e viene aggiornato con cadenza almeno annuale.

In sede di prima applicazione il piano dei controlli viene approvato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il piano contiene gli elementi e le indicazioni operative per l'espletamento del controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 8 e gli indicatori utilizzati nell'ambito del sistema integrato dei controlli interni.

3. Il piano obbligatoriamente fa riferimento ai contenuti minimi ed alle metodologie e modalità previste all'allegato 1 al presente regolamento.

4. Il programma delle attività di controllo si coordina con le disposizioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione (L. 190/2012).

5. Con cadenza annuale, attraverso una apposita relazione di sintesi il Segretario espone la attività di controllo effettuata, anche attraverso le modalità di cui all'art. 3, il numero di atti e/o procedimenti esaminati, i rilievi sollevati sulle singole parti che compongono l'atto, il rilievi sollevati rispetto alle verifiche effettuate e i risultati conseguiti. La relazione contiene inoltre i dati finanziari - contabili espressi dagli indicatori individuati.

6. La relazione è trasmessa al Presidente, all'Organo di revisione ed inoltre all'Organismo di Valutazione affinché ne tenga conto in sede di valutazione sulla prestazione.

7. La relazione è pubblicata sul sito internet dell'ente e vi rimane sino alla pubblicazione della successiva.

TITOLO II CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 5 – Controllo preventivo e successivo

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo.

2. Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell'atto che vanno dall'iniziativa all'integrazione dell'efficacia che si conclude, di norma, con la pubblicazione.

3. Il controllo è successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche l'ultima parte dell'integrazione dell'efficacia: di norma, la pubblicazione.

Articolo 6 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione consiliari ed assembleari, il Responsabile del Servizio competente per materia, avuto riguardo all'iniziativa o all'oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa con il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del TUEL.

2. Su ogni proposta di deliberazione consiliare ed assembleare, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato.

3. Il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa o comunque inserito nel medesimo.

4. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio precedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.

Articolo 7 – Controllo preventivo di regolarità contabile

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione consiliari ed assembleari, il Responsabile del Servizio Finanziario esercita il controllo di regolarità contabile con il relativo parere previsto dall'articolo 49 del TUEL.
2. Su ogni proposta di deliberazione consiliare ed assembleare, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, deve sempre essere espresso il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile.
3. Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa o comunque inserito nel medesimo.
4. Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del TUEL 5, il Responsabile del Servizio Finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.
5. Il visto attestante la copertura finanziaria è allegato, quale parte integrante e sostanziale, al provvedimento cui si riferisce o comunque inserito nel medesimo.

Articolo 8 – Responsabilità

1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
2. Ove la Giunta o il Consiglio Comunale non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Articolo 9 – Controllo successivo

1. L'Organismo di Valutazione (OIV) organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa.
2. L'OIV, assistito da personale del Servizio Economico Finanziario, verifica la regolarità amministrativa delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, degli atti di accertamento delle entrate, degli atti di liquidazione della spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare.
3. L'OIV svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza almeno annuale. L'OIV può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.
4. L'OIV descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'Ente.
5. Nel caso l'OIV esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la decisione.
6. Entro dieci giorni dalla chiusura della verifica, L'OIV trasmette la relazione al Presidente del Consorzio, anche ai fini della successiva comunicazione all'Assemblea Generale nella prima seduta utile, ai Responsabili di Servizio, all'Organo di Revisione affinché ne tengano conto in sede di valutazione del personale.

7. Qualora l'OIV rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.

8. Qualora l'OIV sia conferite funzioni gestionali, è attribuita al Revisore dei Conti la competenza allo svolgimento del controllo successivo di legittimità in relazione agli atti di gestione adottati dall'OIV medesimo.

TITOLO III CONTROLLO DI GESTIONE

Articolo 10 – Definizione

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a monitorare la gestione operativa dell'Ente, verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità dell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Articolo 11 – Ambito di applicazione e responsabilità operative

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale.
2. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi, o centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
3. L'esito dell'attività dell'Ente viene riportata all'interno della relazione al rendiconto

TITOLO IV CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Articolo 12 – Direzione e coordinamento

1. Il Responsabile del Servizio Finanziario dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari.
2. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal Responsabile del Servizio Finanziario.
3. La deliberazione annuale di verifica del permanere degli equilibri di bilancio e le verifiche periodiche di cassa svolte dall'organo di revisione, sono elementi essenziali del sotto sistema controllo degli equilibri finanziari.

Articolo 13 – Ambito di applicazione

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, delle norme che regolano il concorso degli Enti Locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione 13.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del TUEL. In particolare, è volto a monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:

- a. equilibrio tra entrate e spese complessive;
- b. equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
- c. equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
- d. equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
- e. equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
- f. equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;

3. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta la valutazione degli effetti per il bilancio dell'Ente in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni.

TITOLO V NORME FINALI

Art. - 14. Norma transitoria

1. Il primo piano dei controlli viene approvato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. - 15. Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della deliberazione assembleare di approvazione, sono abrogate tutte le norme regolamentari incompatibili o in contrasto con le disposizioni ivi contenute.

2. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet del Consorzio.

3. Le relazioni ed i referti dei controlli effettuati saranno pubblicati sul sito internet istituzionale del BIM Tagliamento all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito".